

**Commissioni riunite 10^a (Industria, commercio, turismo) e
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della
Repubblica**

*Audizione informale del Presidente della Regione Puglia,
Nichi Vendola, nell'ambito dell'esame del ddl n. 1733 (decreto-
legge "ILVA e sviluppo di Taranto)*

15 gennaio 2015

Si ringrazia per l'occasione offerta alla Regione di poter riferire il proprio punto di vista sul nuovo decreto legge "salva ILVA", decreto legge n.1/2015 recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto"*.

Voglio dire subito che il decreto contiene alcuni aspetti che la Regione valuta positivamente. Mi riferisco, in particolare, al nuovo protagonismo dello Stato con riferimento al destino del siderurgico rispetto al quale poniamo con forza il tema della salvaguardia dei livelli occupazionali e precisiamo che, per la Regione, qualsiasi intervento di tipo conservativo dell'impianto siderurgico più grande d'Europa debba considerare 2 elementi fondamentali: la salvaguardia dei livelli occupazionali ed una produzione rispettosa dei vincoli ambientali e della tutela sanitaria.

Riteniamo, altresì, positivo il tentativo di semplificazione della governance e della riunificazione dei vari tavoli deputati alla attuazione degli interventi, pur segnalando la necessità di tenere debitamente in conto le prerogative degli Enti e delle comunità locali e distinte le risorse finalizzate alla ambientalizzazione dell'ILVA da quelle necessarie per la bonifica delle aree interessate ed il rilancio socio-economico dell'area tarantina.

Tuttavia si intende porre in evidenza che siamo all'ennesima decretazione di urgenza riferita all'ILVA di Taranto. Ribadiamo in questa sede quanto già riferito nel passato: riteniamo che la decretazione di urgenza non sia lo strumento idoneo ad intervenire su problematiche complesse, come quella in esame. Con vari decreti si è provveduto, via via, a definire ILVA impresa di interesse strategico nazionale. E' oggettivamente evidente che le norme susseguitesi hanno determinato nel tempo una complessiva espropriazione delle competenze ordinariamente attribuite agli Enti a fronte di un potere progressivamente crescente posto in capo ai commissari. A tale competenza attribuita ai commissari non si può certo dire che sia corrisposta una tutela crescente dell'ambiente e della salute dei cittadini. Anzi, nel tempo abbiamo assistito a continue proroghe dei termini ultimi previsti per l'attuazione di tutte le prescrizioni previste dalla Autorizzazione Integrata Ambientale, nonché alla eliminazione di qualsiasi strumento di vigilanza e sanzionatorio riferito ad ILVA. In tal senso basti pensare alla soppressione di fatto del ruolo del Garante a poco più di sette mesi dalla sua introduzione. E nell'attuale decretazione, come si vedrà dettagliatamente in seguito, assistiamo alla introduzione, ex lege, della impunità, penale ed amministrativa, del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati.

Fatte queste premesse, è necessario approfondire alcuni temi specifici, di seguito riportati.

1. Salute e Ambiente

Come è noto, con le precedenti decretazioni, grazie al ruolo propositivo della Regione Puglia, si è provveduto ad introdurre il tema della valutazione del danno sanitario per lo stabilimento ILVA. Come abbiamo detto più volte, si tratta di un cambio di paradigma fondamentale: le persone e la loro salute tornano ad essere al centro degli interessi pubblici e la produzione non può che adeguarsi ai livelli

massimi di sostenibilità sanitaria che vengono registrati. Seppure con vari distinguo sulle modalità di attuazione tra regione e ministeri competenti, la norma oggi viene ribadita nel carattere esecutivo. Riteniamo, tuttavia, che, nonostante i numerosi sforzi fatti, sia necessario dotare ed adeguare le strutture pubbliche sanitarie ed ambientali di risorse, strumentali ed umane, che consentano di stare al passo con le crescenti esigenze di tutela.

È per questo motivo che riteniamo necessario che, accanto al modello di governance nazionale per la definizione degli interventi di ambientalizzazione e di sviluppo, venga definito un secondo livello di governance di tipo tecnico-scientifico per gli aspetti ambiente e salute, che veda una forte integrazione interistituzionale e il coinvolgimento degli organi tecnici nazionali (ISS, ISPRA), di quelli regionali e locali (ARPA, AReS, ASL), delle università e dei centri di ricerca, potenziando le attività del Centro Salute Ambiente istituito dalla Regione Puglia nell'ottobre 2012. La mission principale del Centro Salute Ambiente è quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali attraverso tutte le matrici e gli effetti sulla salute umana, implementando specifiche attività di monitoraggio e ricerca e le relative dotazioni strutturali e infrastrutturali. Parallelamente, in funzione delle evidenze epidemiologiche disponibili e in corso di produzione circa le principali criticità sanitarie, sono implementate attività di prevenzione primaria e secondaria, nonché di potenziamento e ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici delle patologie correlate all'inquinamento atmosferico.

Il Centro Salute Ambiente ha già operato (Allegata Relazione sullo stato di avanzamento delle attività, **all.1**) integrando le diverse iniziative regionali e nazionali per mettere in campo un'articolata serie di attività in grado di garantire un potenziamento e un approfondimento tecnico-scientifico delle attività di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica ma anche un adeguamento dell'offerta assistenziale ai bisogni di salute della popolazione.

Nel mese di dicembre il Governo Regionale ha aggiornato il programma di lavoro del Centro Salute Ambiente per estendere le attività di monitoraggio e ricerca a tutto il territorio jonico-salentino, per rispondere ai bisogni conoscitivi delle popolazione circa gli impatti sanitari associati alle ricadute delle emissioni industriali e le criticità sanitarie in atto, adottando parallelamente il Piano delle prestazioni sanitarie sviluppato nel contesto della Legge 6/2014 ("Terra dei Fuochi"), che prosegue ed estende le attività di sorveglianza sanitaria già implementate attraverso i provvedimenti regionali (Allegata DGR 2731).

L'indispensabile passo successivo è il consolidamento di questa iniziativa attraverso la strutturazione di un'architettura interistituzionale che possa stabilmente operare in maniera terza e autorevole rispondendo a tre precise esigenze:

- Offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione tarantina circa i livelli di contaminazione ambientale e gli eventuali effetti sanitari

- Potenziare le capacità di controllo e di programmazione delle istituzioni in campo ambientale e sanitario alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate
- Rappresentare un'interfaccia con tutti i portatori di interesse nel territorio jonico garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni.

Riteniamo necessario, inoltre, segnalare la necessità di attribuire specifiche risorse economiche al Centro Salute e Ambiente al fine di assicurare la piena efficacia delle azioni intraprese, anche al fine di introdurre elementi che rafforzino la credibilità degli Enti di fronte ai cittadini.

2. Risorse ARPA Puglia

Considerazioni analoghe a quelle appena svolte (e ancor più considerevoli alla luce delle competenze attribuite all'Agenzia) valgono in relazione alla dotazione umana e strumentale di ARPA Puglia.

La dotazione organica a regime prevista per l'ARPA Puglia (DGR 1712/2006) prevedeva un totale di 832 unità (133 dirigenti e 699 comparto). Successivamente la dotazione organica è stata ridefinita dalla regione con DGR 1486/2012 prevedendo 830 unità (83 dirigenti e 747 comparto). Tale dotazione organica, se raffrontata alla numerosità delle unità di personale presenti nelle ARPA di alcune regioni comparabili per popolazione, risulta essere nella maggior parte dei casi, inferiore. Infatti l'ARPA Emilia Romagna nel 2013 contava 1.017 unità di personale, l'ARPA Piemonte 1.054 e l'ARPA Toscana 719.

Purtroppo, a fronte della dotazione organica di 830 unità, nell'ARPA Puglia operano attualmente soltanto 334 operatori a tempo indeterminato, anche in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni senza che sia stata disposta la sostituzione di personale a tempo indeterminato.

E' altresì evidente che la presenza in organico a tempo indeterminato di appena il 40% del personale stimato come necessario sulla base di parametri oggettivi quali estensione di competenza, complessità territoriale, entità attività produttive, peraltro alla base delle valutazioni effettuate da Pricewaterhousecoopers GMS s.r.l, determina una situazione di carenza che manifesta maggiormente le sue criticità proprio nelle aree di maggior pressione ambientale, ovvero in Puglia per quella Tarantina. L'Agenzia, infatti, in tale contesto e nonostante l'oggettivo sforzo messo in campo negli ultimi anni, è attualmente in grado di fornire una risposta appena sufficiente agli obblighi di controllo ordinario presso gli stabilimenti dell'area tarantina, sia per quanto attiene i piani di monitoraggio e controllo AIA che per la sicurezza industriale. Non è in grado, altresì, di garantire un sufficiente costante controllo e monitoraggio delle matrici e dei comparti ambientali interessati sia dagli impatti del polo industriale che dagli interventi di bonifica nel SIN, non riuscendo a fornire, pertanto, tempestivi elementi di conoscenza alle Autorità Competenti e alle cittadinanze perché si determini un clima di efficace risposta pubblica da un

lato e di fiducia istituzionale dall'altro a fronte delle criticità esistenti. In questo quadro appare del tutto impossibile non solo far fronte a quanto lo stesso Decreto n.1/2015 prevede in termini di ristretti tempi di risposta concessi all'Agenzia per esprimere i suoi pareri (vedi art. 2, comma 4, che attribuisce 20 giorni per l'emissione dei pareri, pena il silenzio - assenso), ma neanche a qualsiasi necessaria attività di ulteriore controllo e monitoraggio ambientale che le azioni di semplificazioni previste dal decreto renderebbero necessario a conforto delle sensibilità ambientali della società civile tarantina.

A tale situazione di oggettiva criticità, si deve aggiungere la previsione normativa che, di fatto, impedisce l'assunzione e la strutturazione di personale in pianta organica.

Pertanto si propone un emendamento volto all'autorizzazione, in deroga agli attuali vincoli, alla copertura del 60% dei posti della dotazione organica generale dell'Agenzia, per raggiungere 498 unità a tempo indeterminato, destinando tali risorse integrative a garantire il completamento e lo sviluppo delle attività di competenza agenziale sul territorio tarantino.

La copertura della spesa di cui sopra è assicurata da fondi regionali corrispondenti al valore delle prestazioni che ARPA Puglia dovrà erogare.

L'emendamento di seguito proposto è stato oggetto di approfondita istruttoria congiunta tra le strutture regionali e quelle del Ministero dell'Economia e Finanza.

Emendamento proposto:

«Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60% della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'ARPA Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.»

3. Autorizzazione Integrata Ambientale

Con le varie decretazioni di urgenza, le autorizzazioni per l'esercizio di ILVA hanno perso nel tempo le caratteristiche dell'ordinarietà. Tale circostanza ha

determinato un progressivo impoverimento del ruolo assegnato ex lege ai vari Enti e l'eliminazione del confronto e delle valutazioni tecnico-scientifiche tipiche di un procedimento ordinario, per lasciare posto a decisioni sempre più caratterizzate da un regime monocratico. L'evidenza dei fatti dimostra che questo processo non ha affatto determinato una migliore efficienza e maggiore rapidità nella realizzazione degli interventi di ambientalizzazione necessari. Anzi, si è avuto esattamente l'effetto contrario, ovvero una continua proroga dei termini ultimi previsti per l'ottemperanza a tutte le prescrizioni dell'AIA.

Infatti, come è notorio, già con D.P.C.M. 14/03/2014 furono introdotte nuove modalità e, soprattutto, nuovi tempi di attuazione delle misure atte a garantire la tutela ambientale e sanitaria con l'approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che ha integrato e modificato, di fatto, l'originario Decreto di Riesame AIA n.DVA-DEC-2012-0000547 del 26/10/2012.

Successivamente, sebbene gli adempimenti impartiti ad ILVA S.p.a. fossero stati dettagliati dapprima con Decreto di Riesame AIA e poi con l'approvazione del suddetto Piano Ambientale, venne ritenuto opportuno modificare ulteriormente le modalità di esecuzione delle prescrizioni con l'emanazione del L. n.116/2014 introducendo delle criticità connesse proprio al carattere generico delle previsioni ivi riportate.

Il decreto che esaminiamo oggi prosegue l'azione di differimento dei tempi previsti per attuare le necessarie tutele ambientali riproponendo le medesime criticità.

Il D.L. n.1/2015, infatti, sebbene preveda all'articolo 2 comma 3 che *"l'attività di gestione dell'impresa eseguita nel rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 14 marzo 2014 è considerata di pubblica utilità ad ogni effetto e gli interventi ivi previsti sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità .."*, al successivo comma 5 precisa cosa si intenda per *"rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M."* ossia che *"entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni."*

Preliminarmente non si può prescindere dalla opinabilità dei numeri indicati. L'80% è una misura economica, sostanziale o numerica? E perché proprio l'80% e non il 90 o il 50%? Quali sono le motivazioni poste a base di tale numero?

Come si può facilmente osservare siamo di fronte sia alla ulteriore dilazione dei termini per l'ottemperanza alle prescrizioni AIA in scadenza al 31 luglio 2015, sia alla proroga sine die e senza certezza delle restanti prescrizioni, la cui scadenza è prevista dopo il 3 luglio 2015. Per comprendere bene di cosa discutiamo, è bene fare qualche esplicito riferimento ad alcuni degli interventi previsti dopo il 31 luglio 2015: si tratta della realizzazione della copertura dei parchi minerari, fonte di dispersione di polveri nocive, degli interventi prescritti sulle cokerie, della chiusura di tutti i nastri che trasportano materiale polverulento, della

installazione di benne ecologiche. Come vediamo si tratta di interventi indispensabili per garantire a pieno le tutele ambientali e sanitarie. Inoltre, non sfuggirà che si tratta, probabilmente, degli interventi maggiormente impattanti, per l'ILVA, sotto il profilo economico.

Riteniamo non sopportabile l'alea di indeterminazione e genericità che si vuole introdurre con il citato articolo 2, comma 5. In tal senso è bene rilevare che l'AIA solo nella sua interezza garantisce l'adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) e che la sua parzializzazione rischia di comprometterne l'efficacia in termini di tutela ambientale e sanitaria, nonché di esporre lo Stato Italiano a possibili violazioni del Diritto Comunitario, con le conseguenze sanzionatorie immaginabili.

Ma v'è di più. Trattiamo qui di prescrizioni rilasciate dagli Enti dopo un procedimento ordinario che ha visto la partecipazione di tutte le autorità scientifiche nazionali e regionali, le quali hanno valutato e dettato tempi e modi per garantire la sostenibilità ambientale della produzione.

Cosa succede se i tempi non vengono rispettati? Chi valuta le conseguenze? Chi decide sulle nuove tempistiche ed in base a quali valutazioni tecnico-amministrative?

Il comma proposto ha le caratteristiche di una norma-provvedimento di un oggetto che, per sua natura, dovrebbe appartenere strettamente alla dimensione collegiale tipica di un ordinario procedimento amministrativo. Detto in altri termini, ILVA dovrebbe rappresentare i ritardi, adeguatamente motivarli, indicare una nuova previsione di attuazione e rimettersi al giudizio dell'autorità competente (il ministero dell'ambiente) che sarà supportato, nelle sue valutazioni, dal concerto di istituzioni scientifiche ed Enti pubblici.

Alla luce di quanto detto, si propone di cassare il comma 5 dell'art. 2.

Inoltre, si ritiene necessario che il Commissario straordinario debba inviare la relazione sullo stato degli adempimenti, oltre che al MATTM e ad ISPRA, anche ad ARPA Puglia, al fine di consentire agli ispettori ARPA, presenti sul territorio, e che unitamente ad ISPRA effettuano le verifiche trimestrali, di valutare con preliminarmente contezza lo stato di attuazione degli interventi e le eventuali criticità in essere.

Infine si rileva la possibile incongruenza del riferimento contenuto nell'art.2, comma 4, all'art.1, comma 9 del d.lgs.61/13.

4. Impunibilità

Altro aspetto rilevante della norma è quello introdotto col comma 6 dell'articolo 2 che cita *"Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia*

ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro".

Tale comma non può non essere letto alla luce di quanto affermato da quello precedente. Ovvero, da un lato si eliminano gli obblighi a rispettare un cronoprogramma di attività e dall'altro si introduce una sorta di zona franca normativa per chi opera sull'unico presupposto che si faccia il bene (senza peraltro esplicitare quali siano i fondamenti tecnico-scientifici di tale affermazione).

Verrebbe da chiedersi: nella convinzione di fare il bene, perché prevedere la non responsabilità penale ed amministrativa?

Questo comma sembra perpetrare una logica di annullamento di obblighi e sanzioni ed è in linea con la precedente soppressione del Garante.

Alla luce di quanto sopra, si propone di cassare il comma 6, dell'art.2.

Si propone, altresì, di re-attribuire le competenze di vigilanza ed informazione alla cittadinanza ad un soggetto terzo, il Garante, diversamente da quanto statuito dal decreto legge n.61/2013, che attribuisce tali competenze al Commissario ILVA (è del tutto evidente che in tal modo non si garantisce la terzietà in quanto coincidono controllato e controllore).

5. Discariche

Anche sul tema delle discariche si è assistito, nel tempo, alla introduzione di leggi speciali che hanno stravolto il procedimento amministrativo.

Il comma 1 dell'art. 4 fa riferimento, infatti, alle due discariche di proprietà ILVA, una per rifiuti pericolosi ed una per rifiuti non pericolosi, che hanno ottenuto un decreto di compatibilità VIA rispettivamente da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Regione Puglia.

Ai sensi del Decreto 31 agosto 2013 n. 101, le modalità di costruzione e gestione delle stesse sarebbero state approvate "sentita" ARPA Puglia, che ha espresso in data 29.11.2013 un primo parere in merito allo "schema di bozza di lavoro" proposto dal sub commissario, prof. E. Ronchi, evidenziando alcune criticità da considerare in fase autorizzativa e chiedendo integrazioni. Successivamente né ARPA, né la Regione hanno ricevuto le bozze dei relativi decreti corredate da allegati tecnici su cui ha espresso i pareri richiesti.

Si tratta, quindi, di documenti sconosciuti sui quali non risulta possibile esprimere alcuna valutazione. Singolare è la proposta della norma (anche questa pare norma-provvedimento) che, da un lato approva documenti commissariali per i quali il commissario è già dotato di autonomia decisionale e, dall'altro, rimette in capo alle autorità competenti la successiva fase di gestione delle procedure con le immaginabili conseguenze sotto il profilo della inefficienza dell'azione amministrativa.

La discarica per rifiuti pericolosi sulla base degli elaborati progettuali risulta suddivisa in due moduli, di cui solo uno è stato completato. Gli argini ed il fondo della discarica sono realizzati interamente in scoria di acciaieria. La discarica è situata in adiacenza ad una discarica per rifiuti non pericolosi esistente ed esercita. Con nota prot. n. 11298 del 27.02.2014 venivano evidenziate criticità relative a modalità di costruzione e gestione.

La discarica per rifiuti non pericolosi è parzialmente costruita e consta di un bacino di smaltimento fuori terra diviso in tre moduli, dei quali solo uno impermeabilizzato con argilla. Gli argini esterni e interni tra i moduli sono realizzati in scoria deferrizzata, analogamente allo strato di regolarizzazione di fondo del terzo modulo. La discarica è circondata su tre lati da un riempimento in scoria utilizzata per il ripristino ambientale della zona di cava in cui la stessa discarica è compresa. ARPA ha espresso le proprie valutazioni anche a seguito di un sopralluogo e le ha trasmesse al sub commissario con nota prot. n. 16435 de 19.03.2014.

Si riportano alcune delle criticità segnalate da ARPA Puglia per entrambe le discariche:

- la gestione del biogas prevede l'utilizzo di un biofiltro e torcia, non coerente con il D.Lgs. 36/2003;
- il ripristino ambientale dell'area di cava in cui è compresa la discarica prevede, a chiusura della stessa, ulteriori strati di ricoprimento al di sopra del capping previsto dal D.Lgs. 36/2003;
- necessità di integrare alcune procedure di accettazione dei rifiuti da conferire;
- gestione delle acque meteoriche non pienamente rispondenti alla normativa regionale di settore;
- necessità di integrare le procedure di gestione delle emergenze;
- necessità di migliorare la procedura di confronto tra i dati rilevati e l'individuazione dei valori di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee;
- carenze in merito alla gestione, controllo e trattamento del percolato.

In particolare, con riferimento alla discarica per rifiuti pericolosi, è stato osservato:

- criticità autorizzative in merito al recupero della scoria come materiale di ingegneria;
- la documentazione tecnica comprovante l'idoneità ambientale e geotecnica della scoria utilizzata come materiale di ingegneria (attività di recupero per la quale l'Agenzia non dispone degli atti autorizzativi necessari) non è stata ritenuta sufficientemente esaustiva, tanto da indurre la scrivente a chiedere l'effettuazione di ulteriori indagini in situ ed una specifica analisi di rischio. Sul piano di campionamento successivamente predisposto dall'ILVA per

la verifica della scoria ARPA ha trasmesso rilievi in merito al mancato rispetto dei requisiti della norma UNI 10802 (prot. n. 25142 del 30.04.2014);

- la barriera impermeabile di fondo della discarica è caratterizzata da un pacchetto con caratteristiche "equivalenti" a quello previsto dal D.Lgs. 36/2003, ma considerato il caso specifico si è ritenuto di non poter derogare alla presenza di uno spessore di argilla non inferiore a 5 m;
- necessità di integrare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee attraverso una più opportuna scelta e realizzazione dei pozzi spia.

Analogo ragionamento va fatto per il comma 2 dell'art.4.

La Regione ed ARPA non sono a conoscenza delle modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub-commissario attualmente in carica. Si precisa che in occasione del parere espresso sullo "schema di bozza di lavoro" proposto dal sub commissario, prof. E. Ronchi, l'ARPA aveva già sollevato il problema dell'esistenza di ulteriori circa sei discariche nel perimetro ILVA e non comprese nel Decreto 101/2013. In particolare, si tratta di discariche in esercizio, in fase di chiusura, in fase di post gestione o da bonificare.

Alla luce di quanto sopra riportato, si propone di cassare l'intero articolo 4.

L'attività autorizzativa potrà essere corrisposta nell'ambito delle previsioni ordinarie della norma.

6. Bonifiche e CIS

La rilevante complessità della situazione ambientale ed economica presente sul territorio della città di Taranto e dell'area circostante, richiede interventi mirati e fortemente finalizzati a diversificare i centri di responsabilità e di coinvolgimento degli attori sociali direttamente interessati con specifico riferimento ai due temi prioritari riguardanti:

- Gli interventi di risanamento ambientale interni al perimetro dello stabilimento industriale ILVA
- L'insieme dei progetti di recupero e riqualificazione ambientale, territoriale, sociale ed economica del Comune di Taranto e dei Comuni limitrofi.

Tali interventi presuppongono infatti centri di coinvolgimento e di responsabilità tecnico-manageriale, amministrativa e finanziaria differenziati, con l'obiettivo di massimizzare gli sforzi e consentire il più rapido e concreto avvio delle singole iniziative.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo si presta ad essere considerato uno straordinario modello di efficienza e razionalizzazione degli investimenti pubblici che si renderanno disponibili e che potrà anche costituire un modello di riferimento per interventi in altre aree di crisi. In relazione agli articoli 5 e 6 (contratto istituzionale di sviluppo e programma di bonifica) si valuta

positivamente l'ipotesi di Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto, considerando tale strumento idoneo a corrispondere alle enormi difficoltà in cui ci si trova. Si condivide, altresì, la semplificazione della governance e la eliminazione dei numerosi tavoli ad oggi istituiti per affrontare le questioni relative all'area tarantina. Con riferimento alle competenze regionali, si riferisce circa l'attività della cabina di regia per l'attuazione degli interventi di cui al protocollo di intesa del 27 luglio 2012 (All.2).

Affinché lo strumento anzidetto sia nelle condizioni di sviluppare a pieno le proprie potenzialità, è indispensabile concentrare la fase di programmazione e pianificazione degli interventi in capo ai soggetti istituzionalmente preposti che siedono al tavolo istituzionale.

In particolare si ritiene che la funzione di programmazione di misure ed interventi non possa che essere attribuita al tavolo istituzionale e non già al commissario straordinario per le bonifiche che, in tale ottica, assume il ruolo di esecutore degli interventi.

In tal senso si propone di emendare l'art.5, comma 2 prevedendo che

"...il tavolo istituzionale ha il compito di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino".

Contestualmente si propone di abrogare il comma 1 dell'art.6

Con riferimento alle risorse necessarie destinate all'area tarantina, si segnala la necessità di una chiara demarcazione tra gli interventi destinati all'ambientalizzazione dell'ILVA da un lato, che rientrano sotto la responsabilità diretta del Commissario straordinario, e gli interventi di recupero ambientale e rilancio socio-economico dell'area tarantina dall'altro, collocando tali ultime risorse nell'ambito dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Per questo motivo si propone la soppressione del comma 2 dell'articolo 3 del Decreto Legge.

Inoltre, per garantire la massima efficacia nello svolgimento delle iniziative, in relazione alle specifiche competenze della Regione ed alla composizione del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, si propone di inserire come componenti permanenti i rappresentanti della Regione Puglia responsabili delle politiche per l'ambiente e per il territorio, in aggiunta al gabinetto della Presidenza.

A tal fine si propone il seguente emendamento al comma 2 dell'art. 5: *"...nonché da tre rappresentanti della Regione Puglia"*, in sostituzione di *"nonché da un rappresentante della Regione Puglia"*.

Dopo il comma 3 dell'art. 5, si propone, altresì, di inserire un nuovo comma n.4, al fine di dare certezza dei tempi per l'attuazione degli interventi:

"Il Tavolo istituzionale ha il compito di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto".

In ossequio a quanto definito nelle osservazioni relative all'art. 3, si propone inoltre la soppressione al comma 2 dell'art. 6 del termine *"per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario"*.

Di conseguenza anche il comma 3 dell'art. 6 va ridefinito eliminando il riferimento obbligato al Commissario. Il nuovo comma 3 diventa pertanto il seguente:

"Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse di cui al comma 2, può essere utilizzata per tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi."

7. Piano nazionale della città e relativi interventi nel Comune di Taranto

Si propone di inserire all'art. 8, dopo il comma 5, un esplicito riferimento che confermi come gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati nell'ambito dello strumento del Contratto Istituzionale di Sviluppo descritto nell'art. 5. Si riporta di seguito una proposta di emendamento integrativo:

"6. I progetti ivi individuati, sono inseriti ed attuati secondo le regole e le modalità previste dal Contratto Istituzionale di Sviluppo".